

ADDENDUM ALLA CONVENZIONE URBANISTICA STIPULATA IL 28 SETTEMBRE 2006 PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI MASSIMA UNITARIO A DESTINAZIONE PRODUTTIVA N. 2.5.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno..... il giorno..... del mese diin Campi Bisenzio, (Fi) in una sala degli Uffici comunali,

innanzi a me dott..... notaio residente in ed iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato.....

sono comparsi

- il **COMUNE DI CAMPI BISENZIO**, ente territoriale di diritto pubblico, con sede a Campi Bisenzio, Piazza Dante n. 36 codice fiscale 80016750483 e per esso in sua rappresentanza il

- il signor nato ail..... nella sua qualità di Dirigente del V Settore "Servizi Tecnici / Valorizzazione del Territorio", in ragione della carica ed agli effetti del presente atto domiciliato in Campi Bisenzio presso la sede Municipale, munito dei necessari poteri di firma giusto il vigente Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali, il vigente Statuto Comunale, nonché in esecuzione della deliberazione del..... n..... del....., esecutiva ai sensi di legge e che in copia autentica si allega a questo atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa avuta dai comparenti;

- il sig. nato a..... il..... il quale interviene al presente atto non in nome proprio ma nella sua/loro qualità di e come tale nella rappresentanza organica della società **ATENE SPA** con sede in Prato Via M. Roncioni C.F. 03151330481 e partita IVA 00290590975;

PREMESSO CHE

- la Società Atene Spa è proprietaria di un terreno facente parte del PMU 2.5 attualmente rappresentato dal NCT Terreni del Comune di Campi Bisenzio al Fg. 8 Mapp. 412, 455, 508, 505, 506, 510;
- Il Piano di Massima Unitario 2.5 (di seguito denominato P.M.U.) è stato approvato con Delibera C.C. n. 44 del 29/05/2006 ed è attualmente vigente in forza dell'art. 30 del D.L. 21/06/2013 N. 69 convertito con modificazioni nella Legge 09/08/2013 n. 98 che ha prorogato di tre anni la validità delle convenzioni di lottizzazione;
- La normativa di riferimento del P.M.U. in oggetto è quella delle norme tecniche di attuazione del RU vigente al momento dell'approvazione del P.M.U. citato;
- in data 28/09/2006 ep. 32376 a rogito Notario D'Ambrosi in Prato è stata stipulata la convenzione per la realizzazione del Piano di Massima Unitario a destinazione produttiva n. 2.5, registrato a Prato il 03/10/2006 al n. 8503 serie 1T;
- tutte le opere di urbanizzazione di cui alla convenzione rep.32376/2006 sono state cedute al patrimonio comunale con atto Notaio Francesco D'Ambrosi in data 16/03/2016 rep. 47806, registrato a Prato il 25/03/2016 al n. 3436 serie 1 T e trascritto a Firenze il 25/03/2016 R.G. 11032 R.Part. 7411;
- la società Atene Spa aveva sottoscritto con il Comune di Campi Bisenzio la Convenzione Urbanistica del P.M.U. 2.5 a destinazione produttiva in data 28/09/2006 Atto notaio Francesco D'Ambrosi in Prato del 28/09/2006 registrato a Prato il 03/10/2006;
- nella convenzione urbanistica del 28/09/2006 la proprietà della Società Atene S.p.A. era catastalmente rappresentata al NCT del Comune di Campi Bisenzio al Fg. 8 mapp. 401, 412, 341 e 405 in quanto non ancora realizzato l'allargamento del fosso Tomerello con successiva cessione al Consorzio di bonifica dell'Area Fiorentina;

- nel P.M.U. 2.5 convenzionato la proprietà Atene era individuata dalla lettera 1n con destinazione D5 art. 43 delle N.T.A. del RUC con una superficie Territoriale pari a mq 8.032. Indici: if = 3 mc/mq R.c. 50% H.max = 21,50 mt
- a seguito della cessione del nuovo alveo del Tomerello e l'acquisizione di parte dell'ex-alveo, il lotto 1n ha la perimetrazione indicata con un superficie territoriale pari a mq 7.154,94 e che gli indici urbanistici sono pertanto diventati i seguenti:

Massima Superficie coperta	Mq 3.577,47
H massima consentita	Mt 12 (destinazione D2)
- in data 17/03/2016 n.prot. 16920, integrata con nota prot. 17286 del 18/03/2016, è stata presentata dal tecnico incaricato dalla Società ATENE SpA, una richiesta di variante urbanistica per cambio di destinazione d'uso da commerciale-direzionale a produttivo del lotto 1n facente parte del PMU 2.5 del RU lotto catastalmente individuato dalle P.lle 412, 455, 508 del NCT del Comune di Campi Bisenzio;
- è stata concordata tra Comune e proponente che venga stipulato un "addendum" alla convenzione originaria, in cui siano indicati gli adempimenti a cui dovrà sottostare ulteriormente il solo Lotto 1N in considerazione del cambio d'uso da D5 (aree a prevalente destinazione terziaria di nuova definizione) a D2 (aree produttive di nuova definizione);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.... del....., esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 e agli artt. 107 e 111, nonché al Titolo IX, Capo I "Disposizioni transitorie e finali" della L.R. 65/2014, la variante denominata "Variante semplificata al RUC e contestuale variante al P.M.U. 2.5, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 29 Maggio 2006, per cambio di destinazione d'uso del lotto 1N da D5 a D2 e Presa d'Atto della modifica del perimetro del piano a seguito della deviazione del Fosso Tomerello";

TUTTO CIÒ PREMESSO

da valere quale parte integrante e sostanziale di questo atto e da tenere, quando ed ove occorra, quale parte dispositiva dello stesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

La premessa di cui innanzi è parte integrante e sostanziale del presente atto ed ha valore di patto.

ART. 2

La Società Atene Spa si assume le obbligazioni previste all'art. 6 dalla Convenzione Urbanistica del 28/09/2006 "*Ulteriori Impegni dei Soggetti Attuatori*" e più precisamente si impegna a "versare un contributo di € 37,47 (trentasettevirgolaquarantasette) per ogni metroquadrato di superficie coperta a destinazione produttiva prevista dal P.M.U. da versarsi nelle casse comunali secondo le modalità ivi previste:

- **25%** (venticinquepercento) dell'importo massimo totale (max sup. coperta x €/mq 37,47) al momento della stipula del presente atto.
- Il restante **75%** (settantacinquepercento) al ritiro del permesso di costruire.

ART. 3

Le parti come sopra rappresentate, autorizzano il competente conservatore dei Registri Immobiliari ad eseguire le formalità relative al presente atto, con esonero di sua personale responsabilità.

ART. 4

Restano valide e vincolanti le previsioni della citata precedente convenzione in data 28 settembre 2006.

ART. 5

Le spese di questo atto, sue consequenziali e dipendenti sono a carico della Società proponente.